

A.S. 1138

***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n.63,
recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca
e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse
strategico nazionale***

FASCICOLO EMENDAMENTI CIA-AGRICOLTORI ITALIANI



A.S. 1138

Art.1

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni::

- a) Sostituire le parole «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»
- b) Sostituire le parole «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento»

RELAZIONE:

Con la proposta di emendamento si vuole rendere quanto più cogente possibile la misura prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Una modifica opportuna per scongiurare possibili rischi dovuti a discrezionalità degli istituti di credito nella concessione del credito che, di fatto, vanificherebbe l'opportunità della moratoria per gli operatori del settore.

A.S. 1138

Art.3

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per la produzione di pere)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.
3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

RELAZIONE:

Con la proposta di emendamento si vuole intervenire per sostenere una delle filiere del sistema agricolo Made in Italy più colpita dalla crisi degli anni recenti. Una serie concomitante di eventi climatici, naturali e crisi geopolitica hanno infatti causato una forte contrazione produttiva e reddituale per gli operatori del comparto. Per tali ragioni si propone un intervento mediante il rifinanziamento, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dal punto di vista finanziario, alla copertura della modifica proposta si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le crisi di mercato introdotto dall'articolo 1, comma 443 dell'ultima legge di bilancio e che dispone di una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.

A.S. 1138

Art.3

1. *Al comma 5, sostituire le parole «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro»*

RELAZIONE:

Con la proposta di emendamento si vogliono incrementare le risorse previste per sostenere le produzioni viticole nazionali alle prese con una crisi senza precedenti determinata dalla diffusione della flavescenza dorata della vite. Una fitoplasmosi i cui danni si traducono spesso in una contrazione produttiva duratura e strutturata nel tempo. Dal punto di vista finanziario, alla copertura della modifica proposta si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le crisi di mercato introdotto dall'articolo 1, comma 443 dell'ultima legge di bilancio e che dispone di una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.

A.S. 1138

Art.4

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

c) *Al primo comma:*

- I. Alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione»
- II. Alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: « e in misura superiore agli stessi costi di produzione»
- III. Alla lettera d) dopo le parole «all'articolo 3,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter).»
- IV. Dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) all'articolo 6, comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis.»

RELAZIONE:

Con la proposta di emendamento, attraverso una serie di modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198, si vuole evidenziare, quale elemento strategico per un'equa distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare, che nei contratti di cessione i prezzi di vendita debbano essere superiori ai costi di produzione come definiti dall'articolo 4, comma 1 dell'A.S. 1138. Una disposizione in linea con la pratica sleale del "sottocosto" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

A.S. 1138

Art.4

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

4. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.
5. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.
6. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
7. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

RELAZIONE:

Con la proposta di emendamento si vuole istituire, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola, introdotti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) dell'A.S. 1138, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli. I risultati delle attività di monitoraggio saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso sollecitando possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198. Inoltre, l'articolo dispone che, per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali e, ove possibile, delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Per quel che riguarda la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, che dovrà relazionare con cadenza trimestrale sui risultati del suo operato, si rinvia a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

A.S. 1138

Art. 5

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5.bis

(decorrenza tassazione diritti di superficie)

1. L'articolo 1, comma 92 lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024»

RELAZIONE:

Con la proposta di emendamento si vuole chiarire che la nuova fattispecie di cui all'articolo 1, comma 92 lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213 è da ritenersi tassata con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Nel dettaglio trattasi di quanto previsto dalla citata norma la quale ha incluso tra i redditi diversi, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testi Unico delle Imposte e dei Redditi), i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento sui beni immobili. In mancanza di tale proposta di emendamento, non si fugherebbero i dubbi interpretativi delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2023 n.213 con il rischio di tassare anche i redditi di coloro che hanno stipulato contratti preliminari precedentemente alla data del 1° gennaio 2024. Infine, si segnala che la natura interpretativa della proposta di emendamento, esclude la stessa da possibili effetti finanziari derivanti dalla sua approvazione.

S. 1138

Art. 5

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5.bis

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a registrare attraverso un apposito registro telematico istituito, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, aggregata il volume totale delle operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;

c) 80 tonnellate annue per il mais;

d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

f) 30 tonnellate per l'avena;

g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.

Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico e scarico dei cereali. Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi”.

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrati nel

supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento»);

c) il comma 142 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° Gennaio 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno registrato nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, i dati relativi al carico dei cereali nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; a chiunque non rispetti le modalità di registrazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.».

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 1.»

Relazione

Con la proposta di emendamento si vuole introdurre il registro telematico per il monitoraggio delle produzioni cerealicole. Una misura urgente e attesa dal mondo produttivo perché in grado di assicurare la necessaria trasparenza (anche per i consumatori) in un contesto in cui la campagna cerealicola si caratterizza per estrema difficoltà sia dal punto di vista produttivo sia reddituale e che, quindi, richiede iniziative e strumenti urgenti.

A.S. 1138

Art.8

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa)

1. Al fine di fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, un Commissario straordinario nazionale.
2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni dalla Xylella fastidiosa e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia e i suoi rischi sul sistema economico e ambientale territoriale, e per eradicare l'emergenza su tutto il territorio dove essa è presente.
3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.»

RELAZIONE:

Con la proposta di emendamento si vuole intervenire, attraverso la nomina di un Commissario straordinario, per fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa i cui danni sono divenuti insostenibili dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

A.S. 1138

Art. 15

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15.bis

(misure urgenti in materia di macchine agricole)

All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»

RELAZIONE:

Con la proposta di emendamento si vuole prorogare al 31 dicembre 2024 la disposizione di cui All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2023 con cui si prevede che, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.